La Consulta ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale della norma di legge regionale della Liguria che prevede che nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad un ettaro e i boschi siano opportunamente tabellati.
È stata invece dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale della medesima legge regionale nella parte in cui prevede l'obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2022, n. 144 – Pres. Amato, Red. Prosperetti

Caccia – Legge regionale – Divieto di esercizio venatorio nelle zone boscate interessate da incendio – Durata del divieto – Tutela dell'ambiente - Competenza esclusiva dello Stato - Incostituzionalità

Caccia – Legge regionale – Controllo fauna selvatica – Obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi – Questione infondata di incostituzionalità.

È incostituzionale l'art. 46, comma 5, primo periodo, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n. 35, recante "Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)" (1).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 46, comma 5, secondo periodo, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999, come aggiunto dall'art. 1 della legge reg. Liguria n. 35 del 2008, che prevede l'obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione all'art. 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) (2).

(1-2) I. – Con la sentenza in rassegna la Corte costituzionale ha accolto la q.l.c. dell'art. 46, comma 5, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n. 35, recante "Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)", che prevede che nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad un ettaro e i boschi siano opportunamente tabellati.
Ha invece dichiarato non fondata la q.l.c. della medesima disposizione regionale che prevede l'obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in quanto la norma censurata trova riscontro nel comma 2 dell'art. 10 della legge n. 353 del 2000, che rimette ai Comuni l'obbligo di

censire i soprassuoli percorsi dal fuoco e, comunque, non condiziona il divieto di attività venatoria, limitandosi a prescrivere un adempimento in carico alla pubblica amministrazione funzionale alla individuazione delle aree percorse dal fuoco.

II. – Più in particolare:

a) il giudizio *a quo* riguardava l'impugnazione, da parte di alcune associazioni ambientaliste di una circolare con cui l'amministrazione regionale ha orientato l'attività di vigilanza venatoria;
b) Il T.a.r. per la Liguria ha deciso di sollevare, con ordinanza 1 giugno 2021, n. 501, questione di legittimità costituzionale della norma di cui all'art. 46, comma 5, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico), come aggiunto dall'art. 1 della legge della Regione Liguria 7 ottobre 2008, n. 35, recante "Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico)", che prevede che nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno e i boschi siano opportunamente tabellati;
c) il Tribunale decideva di sollevare la suddetta questione in quanto la richiamata circolare si fonda sulla norma impugnata, costituendone il presupposto logico giuridico, così che sarebbe necessaria la sua eliminazione dal mondo giuridico per pronunciare l'annullamento del provvedimento amministrativo;
d) quanto alla non manifesta infondatezza, la legge regionale in esame si porrebbe in contrasto con l'art. 10, comma 1, della legge n. 353 del 2000, che sancisce il divieto di esercizio venatorio nelle zone boscate interessate da incendio per un periodo di dieci anni, senza ulteriori condizioni legate all'estensione dell'incendio o alla tabellazione del terreno e che costituisce uno standard minimo di tutela ambientale, espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto prescrizione volta a consentire la ricostituzione boschiva incendiata;
e) il tenore letterale della disposizione censurata, che ridurrebbe la soglia minima di tutela sotto due profili, quello temporale, poiché riduce da dieci a tre anni la durata del divieto di caccia, e quello spaziale, poiché riguarda solo i boschi tabellati e incendiatisi per una superficie superiore ad un ettaro, non sarebbe suscettibile di un'interpretazione costituzionalmente conforme e imporrebbe pertanto la rimessione della questione alla Corte costituzionale per risolvere l'antinomia tra le leggi mediante declaratoria di illegittimità costituzionale;

III. – Questo in sintesi il ragionamento sviluppato dalla Corte costituzionale:

f) la materia - già antecedentemente alla revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) - risultava regolata dalla legge quadro n. 353 del 2000 che, all'art. 10, comma 1, ha previsto il divieto della caccia per dieci anni dei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, ponendo una norma di principio per la difesa del patrimonio boschivo nazionale, cui deve attenersi la legislazione concorrente regionale in materia di caccia;

g) dopo la revisione del Titolo V della Costituzione, la tutela dell'ambiente rientra nella competenza esclusiva dello Stato e, parallelamente, la caccia ha assunto il ruolo di competenza residuale regionale. Se, pertanto, prima del 2001 le Regioni erano tenute a rispettare le prescrizioni dalla legge quadro n. 353 del 2000 sugli incendi boschivi quali principi fondamentali in materia di caccia, successivamente il rapporto tra la legge statale e la legge regionale è caratterizzato dal rispetto della competenza statale trasversale sull'ambiente da parte della legislazione regionale nell'esercizio della competenza sulla caccia;

h) pertanto, la legge quadro del 2000, più volte integrata dopo il 2001 (da ultimo con il decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2010, n. 155), trattando di materia ambientale, si pone oggi come disciplina non derogabile con riferimento alla caccia per i suoi aspetti collegati all'ambiente, salvo l'innalzamento possibile, da parte delle Regioni, del livello di tutela;

i) per giurisprudenza della Corte, l'ambiente "*delinea una sorta di materia "trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando [invece] allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale* (sentenza n. 26 luglio 2002, n. 407 in *Foro it.* 2003, I, 688, con nota di LOMBARDI, FERRARA, OLIVETTI RASON, in *Giur. it*. 2003, 417, con nota di SARTORETTI, in *Regioni* 2003, 312, con nota di CECCHETTI, MANGIAMELI, in *Riv. giur. ambiente* 2002, 937 (m), con nota di MAROCCO, in *Giur. costit*. 2002, 2940, con nota di MARINI, in *Giur. costit.* 2002, 3347, con nota di PAGANETTO, in *Nuove autonomie* 2003, 413, con nota di BEVILACQUA; sentenza n. 158 del 2021 in *Foro it.* 2021, I, 3371), e le Regioni, nell'esercizio delle loro competenze, sono tenute al rispetto delle prescrizioni statali e possono adottare norme che interferiscono con la tutela ambientale solo se elevano lo *standard* di protezione previsto dalla legislazione nazionale, che funziona, quindi, da limite minimo di salvaguardia dell'ambiente, legittimando interventi normativi regionali solo nel senso dell'innalzamento della tutela (*ex multis*, sentenze n. 291 del 2019 in F*oro it*. 2020, I, 798 e n. 7 del 2019 in *Foro it.* 2019,

I, 707, in *Giur. costit*. 2019, 60, con nota di DI FOLCO, n. 174 del 2017 in *Foro it*. 2018, I, 1449 e n. 74 del 2017 in *Foro it*. 2017, I, 1445, in *Riv. giur. ambiente* 2017, 246, con nota di BRAMBILLA);

j) la norma censurata, al contrario, non rispetta il limite prescritto dallo Stato e, riducendo la durata del divieto di caccia sui territori percorsi da incendi da dieci a soli tre anni, finisce con l'abbassare lo *standard* di protezione ambientale fissato, nell'esercizio della competenza esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., dall'art. 10 della legge n. 353 del 2000, al fine di garantire la ricostituzione del bosco e della fauna (sentenze n. 281 del 2019 in *Foro it*. 2020, I, 804 e n. 303 del 2013 in *Foro it*. 2014, I, 703, in *Dir. e giur. agr. e ambiente* 2014, 700, con nota di GORLANI);

k) anche la questione relativa alla previsione della norma censurata, nella parte in cui limita alle aree boschive percorse dal fuoco superiori all'ettaro il divieto di caccia, è fondata, in quanto la legge regionale invade la competenza statale che non prevede un'estensione minima riferita al divieto di caccia;

l) la competenza residuale regionale in materia di caccia non può, quindi, derogare alla legge n. 353 del 2000 che, in quanto volta alla protezione ambientale, si impone al legislatore regionale nell'esercizio delle proprie competenze; conseguentemente, l'art. 46, comma 5, primo periodo, della legge reg. Liguria n. 4 del 1999 va dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.-;

m) al contrario, l'obbligo di tabellazione previsto dalla norma censurata trova riscontro nel comma 2 dell'art. 10 della legge n. 353 del 2000, che rimette ai Comuni l'obbligo di censire i soprassuoli percorsi dal fuoco e, comunque, non condiziona il divieto di attività venatoria, limitandosi a prescrivere un adempimento in carico alla pubblica amministrazione funzionale alla individuazione delle aree percorse dal fuoco. Ne consegue la non fondatezza della questione sollevata sull'art. 46, comma 5, secondo periodo, che prevede l'obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi;

n) è utile osservare che nella medesima decisione la Corte ha rilevato, in via preliminare, che, non può giustificarsi la legittimità dell'intervento censurato facendo ricorso all'argomento, posto dalla difesa regionale, della pretesa irragionevolezza della norma statale che vieta la caccia anche con riferimento agli ungulati, che ostacolerebbero la ricrescita boschiva. Per eliminare i danni da essi provocati, infatti, è previsto lo strumento del controllo faunistico disciplinato dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) anche per mezzo dell'abbattimento della fauna nociva, attività questa che, in quanto volta a tutelare

l'ecosistema, non è ricompresa nel concetto di caccia ed è, quindi, pacificamente ammessa;

IV. – Si segnala per completezza quanto segue:

o) sulla *ratio* e finalità della potestà legislativa statale "trasversale" in materia ambientale legislazione regionale in materia di caccia si vedano gli approfondimenti di cui alla News US n. 80 del 22 ottobre 2021 (a Corte cost. sentenza 7 ottobre 2021, n. 189, anche in *Foro it.*, 2021, I, 3775) con particolare riferimento ai §§ f) e g) in cui la Corte ha osservato che, ferma restando la riserva allo Stato del potere di fissare livelli di tutela uniforme sull'intero territorio nazionale, le Regioni possono esercitare competenze legislative proprie per la cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali, purché l'incidenza nella materia di competenza esclusiva statale sia solo in termini di maggiore e più rigorosa tutela dell'ambiente;

p) in materia di caccia si rinvia agli approfondimenti di cui ai seguenti precedenti:

p1) News US n. 26 del 17 marzo 2021 (a Corte cost. sentenza 17 febbraio 2021, n. 21 anche in *Foro it.*, 2021, I, 2249), in cui la Consulta ha dichiarato in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma di legge regionale toscana che estende a guardie venatorie, guardie ambientali e cacciatori "abilitati" (i quali abbiano seguito specifici corsi in materia di protezione ambientale), la possibilità di prendere attivamente parte a programmi di abbattimento di cinghiali. Tale facoltà è invece inibita per cacciatori che non abbiano seguito simili corsi;

p2) News US n. 94 del 3 settembre 2020 (a Corte cost. sentenza 23 luglio 2020, n. 160 anche in *Foro it.*, 2021, I, 756), in cui la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la q.l.c. sollevata per violazione del riparto di competenze *ex* art. 117, comma secondo, lett. s) Cost., relativa alla legge della Regione Marche 5 gennaio 1995, n. 7, nella parte in cui ha determinato un ampliamento del novero dei soggetti attuatori dei piani di controllo della fauna selvatica rispetto all'elencazione di cui all'art. 19, comma 2, della legge statale n. 157 del 1992, consentendo che concorrano al prelievo del cinghiale anche "cacciatori non proprietari".

La ragione di inammissibilità risiede nella non sufficiente motivazione della non manifesta infondatezza la quale risulta dedotta, nell'ordinanza di rimessione, mediante un mero rinvio *per relationem* a precedenti pronunce della Corte (peraltro non sovrapponibili all'oggetto del giudizio *a quo*);

p3) News US n. 37 del 30 marzo 2020 (a Corte cost. sentenza 12 marzo 2020, n. 51 anche in *Foro it.*, 2020, I, 1844), in cui la Corte costituzionale ha dichiarato

non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione alla disposizione (art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 279 del 1974, modificato sul punto dall'art. 1 del decreto legislativo n. 239 del 2016) con cui è stato previsto, in deroga alla normativa statale di cui alla legge n. 157 del 1992, che l'esercizio della caccia "in forma vagante" e quello mediante "appostamento fisso" possano essere congiuntamente ammessi sul territorio della Provincia autonoma di Trento (nonché dell'intero territorio regionale);

p4) News US n. 36 del 24 marzo 2020 a Corte cost. sentenza 6 marzo 2020, n. 40, in cui la Consulta ha dichiarato incostituzionale la disposizione con cui la Regione Liguria aveva esteso – di mezz'ora – l'orario giornaliero di apertura per la caccia. Ciò in quanto si abbasserebbero i livelli minimi di protezione ambientale stabiliti dal legislatore statale. La stessa Corte ha invece dichiarato infondata la disposizione regionale con cui il cacciatore deve provvedere alla annotazione dei singoli abbattimenti dopo avere accertato l'effettiva uccisione dei relativi esemplari. E ciò in quanto il previo "accertamento" degli abbattimenti non compromette – ed anzi assicura – un più effettivo monitoraggio delle specie oggetto di prelievo venatorio;

p5) News US 11 dicembre 2018 a Corte cost. sentenza 29 novembre 2018, n. 217 anche in *Foro it*., 2019, I, 23, in cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 44 della legge della Regione Abruzzo n. 10 del 2004, nella parte in cui stabilisce che le guardie venatorie, nel dare attuazione ai piani di abbattimento delle specie selvatiche, possono avvalersi, tra l'altro, anche "*dei cacciatori iscritti o ammessi agli ATC interessati, nominativamente segnalati dai comitati di gestione*".